

COMUNE DI CROTONE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva, alberghiera – extralberghiera – agriturismo – campeggi - ecc., ubicate nel territorio del Comune di Crotona.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento, anche in modo non continuo, fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.

2. L'imposta è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive alberghiere e extra alberghiere, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

3. Per l'anno 2015 la misura dell'imposta è stabilita secondo la seguente articolazione:

| Strutture alberghiere | Euro | Strutture Extra alberghiere | Euro |
|---|------|-----------------------------|------|
| Alberghi a 4 stelle o più | 2,00 | Bed & Break fast | 1,50 |
| Alberghi a 3 stelle | 1,50 | Agriturismi | 1,00 |
| Alberghi a 2 stelle | 1,00 | Case per ferie | 1,00 |
| Alberghi a 1 stella | 0,50 | Affittacamere | 1,00 |
| Residenze Turistiche Alb. (R.T.A.) a 4 stelle o più | 2,00 | Casa Vacanze | 1,00 |
| Residenze Turistiche Alb. (R.T.A.) a 3 stelle | 1,50 | Altre attività assimilate | 1,00 |
| Residenze Turistiche Alb. (R.T.A.) a 2 stelle | 1,00 | Ostelli | 0,50 |
| Residenze Turistiche Alb. (R.T.A.) a 1 stella | 0,50 | Campeggi | 0,50 |

4. Per le successive annualità la misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Crotona;
- b) i minori entro il decimo anno di età;
- c) coloro che pernottano in strutture ricettive di proprietà comunale o presso gli ostelli della gioventù;
- d) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;

- e) le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
 - f) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - g) entrambi i genitori accompagnatori di malati;
 - h) un autista di pullman turistico e un accompagnatore che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per ogni venticinque partecipanti;
 - i) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e regionale ovvero per emergenze ambientali;
 - j) gli appartenenti alle forze di polizia ed equiparati che pernottano per esigenze di servizio;
2. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita documentazione idonea al beneficio richiesto.

Articolo 6

Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare il soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo, nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
2. Nel caso in cui il soggetto passivo rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto da trasmettere tempestivamente al Comune di Crotona mediante le procedure informatiche stabilite dall'ente.
3. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Crotona il numero di pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti relativi all'ultimo trimestre, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare mediante il modello predisposto dall'ufficio tributi comunale da trasmettere esclusivamente in via telematica.
4. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile del Comune di Crotona, è tenuto alla presentazione del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 7

Versamenti

1. I soggetti passivi devono versare l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza.
2. Il gestore della struttura ricettiva entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare effettua il riversamento dell'imposta al Comune di Crotona:
 - a) su apposito conto corrente postale o bancario;
 - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune;
 - c) altre forme di pagamento attivate dal Comune.

Articolo 8

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi e/o i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti, ovvero inviare ai gestori questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 206 e s.m.i..

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18

dicembre 1997, nr. 471, 472 e 473 e s.m.i;

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997 e s.m.i.;

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 473/1997 e s.m.i.;

4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e s.m.i.

5. Per le violazioni delle disposizioni al presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune di Crotona a titolo di imposta, sanzioni ed interessi se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono riscosse coattivamente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il soggetto passivo e/o il gestore della struttura ricettiva può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;

2. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, il gestore della struttura ricettiva deve richiedere al Comune di Crotona l'autorizzazione a recuperare la somma versata in più mediante compensazione con i riversamenti successivi.

3. Non si procede a rimborso per importi pari o inferiori a dodici euro.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Crotona.

Articolo 13

Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali in materia;
- b) i regolamenti comunali.

Articolo 14

Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1/10/2015.